

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

Notifica per pubblici proclami ai sensi dell'ordinanza n. 12425/18 nel giudizio R.G. 12504/17, di ricorso e motivi aggiunti avverso il D.P.R. 146/17 recante “Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali” e di ogni atto connesso e/o consequenziale, incluse le graduatorie dei fornitori di servizi media audiovisivi predisposte dal Ministero dello Sviluppo Economico

TVP Italy S.r.l., con sede legale a San Benedetto del Tronto (AP), Via Turati n. 67, c.f. 02078550445, P.IVA 02078550445, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, difesa dall'avv. Domenico Siciliano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Roma, Via A. Gramsci n. 14, fax 063214800, P.E.C. domenicosiciliano@ordineavvocatiroma.org ha promosso dinanzi al TAR Lazio – Roma il giudizio n. R.G. 12504/17 contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dello Sviluppo Economico (“MISE”) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (“MEF”), per l'annullamento:

- **quanto al ricorso:** del D.P.R. 146/17 recante “Regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali” nelle parti in cui:

- indica nella società Auditel S.r.l. l'unico soggetto attestatore degli ascolti dei palinsesti dei fornitori di servizi di media audiovisivi;
- stabilisce nel 30% a regime e nel 17% per gli anni 2016 e 2017 le aliquote per il punteggio per gli ascolti dei palinsesti dei fornitori di servizi di media audiovisivi;
- stabilisce che i dati di ascolto “saranno acquisiti direttamente dal Ministero presso la società Auditel” e che “Nel caso in cui non si disponga della rilevazione dell'ascolto per tutti i suddetti 24 mesi, sono presi in considerazione i mesi disponibili. Ai fini del calcolo

della media annua, per i mesi non disponibili, l'ascolto è valutato pari a zero";

nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione, ivi incluso ove occorra il D.M. 20 ottobre 2017;

- **quanto ai primi motivi aggiunti di ricorso:** del decreto direttoriale del 1 ottobre 2018 inclusi gli allegati, con cui sono stati approvati la graduatoria provvisoria e gli elenchi degli importi dei contributi da assegnare alle tv commerciali per l'annualità 2016, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, anche di esecuzione, ivi inclusa ove occorra la graduatoria provvisoria.

Il ricorso è fondato sul seguente motivo:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 163, della legge 208/2015; degli art. 24 e 97 Cost. Eccesso di potere per perplessità e/o illogicità, difetto d'istruttoria, errore di fatto e di diritto, contraddittorietà intrinseca e con precedenti provvedimenti, disparità di trattamento, travisamento, erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta, motivazione carente e/o apparente. Ingiustizia manifesta.

1.1. La scelta di Auditel quale unico possibile attestatore degli ascolti dei palinsesti dei fornitori di servizi di *media* audiovisivi è illogica e irragionevole.

Il comma 163 dell'art. 1 della legge 208/2015 si limita a stabilire che il Regolamento contiene criteri di riparto e procedure per l'attribuzione delle somme destinate ai fornitori di servizi di *media* *"per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative"*.

Nulla nella norma indica o suggerisce che il criterio degli ascolti debba essere misurato solo attraverso i dati forniti da un unico soggetto accreditato d'ufficio dalla Pubblica Amministrazione. Tale soluzione, anzi, deve ritenersi non solo indesiderabile, ma persino da escludersi in base ai principi generali dell'ordinamento.

Il metodo di rilevamento Auditel è discutibile ed è stato messo in discussione

specificamente da TVP in base a elementi concreti, univoci e concordanti, che hanno dato una precisa misura di inattendibilità, quanto meno in riferimento alla situazione della ricorrente, mostrando altresì una inaccettabile autoreferenzialità da parte di un soggetto che svolge un servizio di pubblico interesse e dovrebbe per definizione collocarsi come *super partes*.

La scelta di Auditel come fornitore unico di dati di ascolto è in contraddizione anche con precedenti provvedimenti della P.A..

È altresì censurabile che in caso di mancanza di dati Auditel sia assegnato un punteggio pari a zero per il periodo di riferimento anziché permettere la presentazione di dati alternativi.

1.2. Sotto concorrente, ma autonomo, profilo si censura la palese abnormità delle aliquote relative al punteggio per gli ascolti, pari al 30% a regime e al 17% per gli anni 2016 e 2017 (in quest'ultimo caso tenendo conto dei risultati degli anni 2015 e 2016).

Il comma 163 dell'art. 1 della legge 208/2015 indica gli obiettivi di pubblico interesse ai quali i criteri di riparto devono ispirarsi, che non comprendono gli ascolti. In ogni caso non si comprende come un criterio marginale e solo indirettamente collegato agli obiettivi indicati dalla legge possa "pesare" per ben il 30% del punteggio.

L'eccessiva rilevanza attribuita agli ascolti si spiega ancora meno alla luce delle situazioni regolatorie e fattuali esistenti.

Gli ascolti sono condizionati dal posizionamento dei palinsesti nell'ordinamento automatico dei canali. In conseguenza delle vicende giudiziarie che hanno interessato la disciplina dell'LCN, ancora a distanza di anni dal termine regolamentare stabilito dalla delibera AGCOM 237/13/CONS (maggio 2013) le numerazioni usate dai fornitori di servizi di *media* sono ancora quelle assegnate nel 2010.

Stando a queste situazioni, la grande rilevanza percentuale attribuita al criterio degli ascolti produce l'effetto illogico, anticoncorrenziale e perciò, in ultima analisi, indesiderabile di premiare soggetti che a distanza di anni usano numeri LCN ottenuti nel 2010-2011 sulla scorta di regole e criteri annullati dal Giudice Amministrativo in tutti i gradi di giudizio.

La fondatezza della censura è confermata dallo stesso contenuto del Regolamento, il quale dispone l'entrata in vigore differita al 2018 della percentuale del 30% per il punteggio relativo ai dati di ascolto, prevedendo invece in via transitoria aliquote inferiori.

L'irragionevolezza della scelta della P.A. emerge in tutta la sua evidenza se si pongono a confronto i pesi specifici dei criteri degli ascolti e dell'innovazione tecnologica, rispettivamente pari al 30 e al 3% (il rapporto è di uno a dieci)!

I primi motivi aggiunti di ricorso sono fondati sul seguente motivo:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 163, della legge 208/2015; degli art. 24 e 97 Cost. Eccesso di potere per perplessità e/o illogicità, difetto d'istruttoria, errore di fatto e di diritto, contraddittorietà intrinseca e con precedenti provvedimenti, disparità di trattamento, travisamento, erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta, motivazione carente e/o apparente. Ingiustizia manifesta. Invalidità derivata da quella dei provvedimenti presupposti, impugnati con il ricorso introduttivo.

Il criterio degli ascolti non è affatto contemplato dalla norma primaria di cui il D.P.R. 146/2017 è attuazione (art. 1, comma 163, della legge 208/2015), con la conseguenza che introducendolo nel regolamento *de quo* il MISE ha integrato arbitrariamente il contenuto della norma primaria, travalicandone il perimetro, adottando per giunta un parametro di valutazione discriminatorio per i soggetti - come la ricorrente - che per scelta lecita non sono iscritte o hanno abbandonato l'indagine Auditel.

Il D.P.R. 146/2017 è stato pubblicato a ottobre 2017, successivamente all'abbandono dell'indagine Auditel da parte di TVP, il che ha comportato un pregiudizio connesso alla circostanza che il criterio degli ascolti è stato reso retroattivo.

L'applicazione del criterio degli ascolti rilevati da Auditel ha prodotto una graduatoria squilibrata, non trasparente e non coerente con i reali valori dei prodotti e delle aziende dei fornitori di servizi di media audiovisivi partecipanti.

È utile in proposito presentare alcuni dei risultati che il D.P.R. 146/2017 ha generato,

riguardanti alcuni dei gruppi "più presenti" in graduatoria.

GRUPPO NORBA

Posizione	Società/Palinsesto	Importo (€)
1	TELENORBA S.P.A./TELENORBA 7	2.898.272,99
6	TELENORBA S.P.A./TELENORBA 8	1.699.445,87
20	RADIONORBA S.P.A./RADIONORBA TV	703.979,59
22	TELENORBA S.P.A./TG NORBA 24	1.126.419,53
	TOTALE	6.428.117,98

GRUPPO TELELOMBARDIA

Posizione	Società/Palinsesto	Importo (€)
3	TELELOMBARDIA S.R.L./ TELELOMBARDIA	1.722.670,94
7	TELELOMBARDIA S.R.L./ANTENNA 3	1.356.315,41
10	TELELOMBARDIA S.R.L./TOP CALCIO 24	947.640,31
57	TELELOMBARDIA SRL/VIDEOGRUPPO	489.818,36
	TOTALE	4.516.445,02

GRUPPO TELECITY

Posizione	Società/Palinsesto	Importo (€)
8	TELECITY S.RL/TELECITY LOMBARDIA	1.722.172,11
23	TELECITY S.R.L./TELECITY	1.037.414,02
	TOTALE	2.759.586,13

GRUPPO TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO

Posizione	Società/Palinsesto	Importo (€)
9	TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L./ANTENNA TRE VENETO	1.650.484,89
17	TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L./RETE VENETA	1.086.140,23
	TOTALE	2.736.625,12

GRUPPO TRMEDIA

Posizione	Società/Palinsesto	Importo (€)
24	TRMEDIA S.R.L./TRC TELEMODENA	1.105.180,56
34	TRMEDIA S.R.L./TELEREGGIO	738.830,44
77	TRMEDIA S.R.L./TRC BO	495.098,46
	TOTALE	2.339.109,46

GRUPPO SANFILIPPO

Posizione	Società/Palinsesto	Importo (€)
11	LA SICILIA MULTIMEDIA S.R.L./ANTENNA SICILIA	997.565,54
33	TELECOLOR INTERNATIONAL T.C.I. S.R.L./TELECOLOR	609.876,78
	TOTALE	1.607.442,32

Tenuto conto che le risorse totali destinate alle 167 tv locali commerciali partecipanti sono pari a 78,7 milioni di Euro, i soli sei gruppi indicati assorbono collettivamente contributi per oltre 20 milioni di Euro, pari a circa ¼ delle risorse.

Il “peso” che il MISE ha attribuito agli ascolti ha provocato evidenti storture, che si traducono in duplice pregiudizio: il primo relativo alla deteriore collocazione in graduatoria, il secondo relativo al minor importo conseguito per il criterio in questione.

A conferma dell'anomalia denunciata, basta osservare che per il parametro dei dipendenti TVP ha conseguito una contribuzione inferiore nell'ordine delle 4-5 volte rispetto a soggetti con punteggi (e, quindi, con numero di dipendenti) paragonabili e persino peggiori,.

Posizione	Società/Palinsesto	Punteggio per dipendenti	Importo (€)
128	TVP ITALY S.R.L./VERA TV	572,956	55.952,09

SOGGETTI PARAGONABILI A TVP PER DIPENDENTI

Posizione	Società/Palinsesto	Punteggio per dipendenti	Importo (€)
49	RADIO VIDEO CALABRIA 99 S.R.L./VIDEO	545,332	255.602,75

Posizione	Società/Palinsesto	Punteggio per dipendenti	Importo (€)
	CALABRIA		
85	GRUPPO ADN ITALIA S.R.L./CALABRIA TV	378,744	177.521,23
88	TELEBELLUNO S.R.L./TELEBELLUNODOLOMITI	647,238	263.797,51

I tre soggetti in questione hanno struttura aziendale paragonabile o anche molto inferiore rispetto a TVP, ma hanno ottenuto tutti collocazioni, punteggi e contribuzioni molto superiori a quelli della ricorrente.

Il che porta a considerare che l'illogicità, la discriminatorietà e l'ingiustizia delle scelte dell'Amministrazione emergono anche sotto un ulteriore autonomo profilo, ove si osservi che nella considerazione degli ascolti non si tiene conto delle differenze tra le singole Regioni in termini di popolazione residente (che costituisce il parametro di base per il calcolo degli ascolti), diversità che possono essere considerevoli e persino enormi (ad esempio, la ricorrente opera nelle Marche che nel 2017 avevano 1,538 milioni di abitanti pari al 2,5% della popolazione nazionale, nello stesso anno la Lombardia ne aveva 10,02 milioni [16,5%], la Sicilia 5,056 [8,3%], Toscana 3,742 [6,2%] e così di seguito).

Gli ascolti sono per definizione condizionati dal posizionamento dei palinsesti nell'ordinamento automatico dei canali (LCN) che, ancora oggi, a distanza di anni dal termine regolamentare stabilito dalla delibera AGCOM 237/13/CONS (maggio 2013), è ancora quello del lontanissimo 2010.

La scelta dell'Amministrazione è palesemente illogica e avversa ai principi generali della disciplina di settore nonché della disciplina della concorrenza, giacché consente a soggetti che si trovano in una indebita posizione concorrenzialmente privilegiata a causa dell'inerzia della stessa P.A. di legittimare detti privilegi e di ottenerne altri sotto forma di contributi finanziari pubblici a fondo perduto.

La fondatezza del ragionamento qui proposto è confermata dallo stesso contenuto del

Regolamento, il quale dispone l'entrata in vigore differita al 2018 della percentuale del 30% per il punteggio relativo ai dati di ascolto, prevedendo invece in via transitoria una aliquota pari solo al 17% per gli anni 2016 e 2017. Tale minore rilievo è spiegato con la necessità per gli operatori del settore di adattarsi alle nuove regole, inclusa quella in discussione, eventualmente anche attraverso una tempestiva rilevazione e/o iscrizione a indagini di ascolto, nonché ai tempi di attuazione della nuova disciplina degli LCN, che – come detto – nel 2017 era attesa già da tempo e presumibilmente sarebbe stata effettuata entro il 2018. Tuttavia, questa stessa *ratio* avrebbe dovuto indurre l'Amministrazione ad attribuire stabilmente (non solo transitoriamente) al punteggio per gli ascolti un rilievo decisamente inferiore e più in linea con i principi ispiratori della nuova disciplina dei contributi pubblici indicati dalla norma primaria di riferimento. Questa considerazione vale ancora di più alla luce del quadro normativo sopravvenuto, posto che la legge 205/2017 (art. 1, comma 1035) ha rinviato al 31 maggio 2019 l'adozione di una nuova disciplina degli LCN e ne ha previsto la pratica attuazione secondo il calendario predisposto dal MISE e approvato con D.M. 8 agosto 2018 (la c.d. *road map*), che ne dispone l'avvio in momenti distinti per le diverse aree del Paese.

* * *

Con ordinanza 12425/18 il TAR Lazio Roma ha disposto *“l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che precedono la ricorrente in graduatoria, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico - con indicazione, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso e nei motivi aggiunti, dei relativi atti impugnati”*.

La presente notificazione è per ciò indirizzata a tutti i soggetti che precedono TVP Italy S.r.l. in graduatoria.

Roma, 21 dicembre 2018

Avv. Domenico Siciliano